

COMUNE DI PALOMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIALE - S10

SETTORE N. 10
Del 09/04/2019

GENERALE N. 209
DETERMINA N. 25

Oggetto: COSTITUZIONE CONSORZIO AGORA' S10. AFFIDAMENTO INCARICO
NOTARILE.

Il giorno 09/04/2019 nella Casa Comunale, il sottoscritto ANTONIO A. GIGLIO, assunte
le funzioni e le responsabilità gestionali CONFERITE CON DECRETO SINDACALE N.4
DEL 15/01/2019, ha adottato la determinazione in oggetto.

Il Responsabile
F.to ANTONIO A. GIGLIO

IL RESPONSABILE COORDINATORE

RILEVATO che:

- la Legge della Regione Campania n. 11 del 2007, per l'esercizio della funzione del servizio sociale, impone la gestione associata che assume carattere di coattività;
- l'articolo 19 della medesima legge recita, testualmente:
“1. I comuni sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale. 2. Per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, nell'ambito delle direttive regionali ed in coerenza con il piano sociale regionale, i comuni associati in ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 19: a) adottano, mediante accordo di programma, il piano di zona degli interventi e servizi sociali di cui all'articolo 21 e ne garantiscono la realizzazione; [...]”;
- ottemperando alle disposizioni normative citate, in data 20 luglio 2006, ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è stata stipulata apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/00, rinnovata tacitamente ai sensi dell'art. 4 della stessa per mezzo della quale i Comuni facenti parte dell'Ambito S3 ex S10 “Alto Sele/Tanagro” hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano di Zona dei Servizi socio-sanitari istituendo, a tal fine, ufficio sovra comunale di piano;
- il Comune di Palomonte è stato individuato come capofila dell'Ambito S3 ex S10;
- l'art. 7 della citata convenzione prevede che la funzione di indirizzo programmatico, amministrativo e di attuazione e controllo della gestione del Piano di Zona è riservata al Coordinamento istituzionale;

Preso atto che:

- con la deliberazione n. 869 del 29 dicembre 2015 (pubblicata sul BURC n. 2 del 11 gennaio 2016) la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche sociali, prof.ssa Lucia Fortini, ha approvato il Piano sociale regionale 2016-2018, che definisce i principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, che disciplina la materia dei servizi sociali, infatti, attribuisce alla Regione funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi sociali. Sulla base degli indirizzi e gli obiettivi del Piano Sociale Regionale 2016-2018 i Comuni associati in Ambiti programmeranno l'offerta del prossimo triennio e realizzeranno gli interventi e i servizi sociali di zona;
- la Regione Campania, nella predetta delibera, ha evidenziato che nonostante gli indirizzi e gli obiettivi perseguiti, a livello nazionale e regionale, per rafforzare l'esercizio associato, è innegabile che permangono delle criticità in parte dovute alla difficoltà di consolidare gli assetti istituzionali degli Ambiti territoriali. Rispetto alla cooperazione tra Comuni si deve far riferimento anche alla recente Legge Regionale n. 14/2015 sul riordino delle Province. La Convenzione è, tra le forme associative individuate quali possibili dal T.U. – Convenzioni (art.30), Consorzi (art. 31), Unioni dei Comuni (art.32), Accordi di programma (art. 34) – quella adottata in modo prevalente dagli Ambiti territoriali della nostra regione per svolgere in modo coordinato le funzioni e i servizi sociali e per stabilire i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; tale forma associativa, priva di veste giuridica, autonomia organizzativa e di bilancio, si dimostra sempre più inadeguata a gestire la molteplicità e la complessità di funzioni e servizi che sono stati attribuiti agli Ambiti Territoriali dalla legge regionale n. 11/07, così come modificata e integrata dalla legge regionale n. 15/2012;

Sottolineato che:

- con la richiamata deliberazione n. 869 del 29 dicembre 2015 (pubblicata sul BURC n. 2 del 11 gennaio 2016) la Giunta regionale ha esplicitato: “... nel triennio della nuova Programmazione sociale regionale 2016-2018, la Giunta regionale intende rafforzare l'esercizio associato delle funzioni dei comuni e favorire processi di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, in una direzione che garantisca il massimo grado di integrazione tra i comuni, anche attraverso forme di incentivazione da prevedere di un apposito fondo di bilancio dedicato. Si rende pertanto necessario che gli Ambiti Territoriali (anche con Comuni superiori ai 3000-5000 abitanti)

assumano forme associative più strutturate della Convenzione ex articolo 30 del TUEL, più adeguate ai compiti e alle funzioni che ad essi si richiede, con propria veste giuridica, autonomia organizzativa e di bilancio. Tali forme associative e/o di gestione sono individuabili o nei Consorzi di cui all'ex articolo 31 del TUEL, secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 del TUEL, o nell'Unione di Comuni di cui all'articolo 32 del TUEL”;

- la succitata delibera stabilisce:

“Fermo restando che occorre sia definito con chiarezza il quadro degli assetti istituzionali e della nuova ripartizione di materie attribuite alle Regioni dalla riforma costituzionale in corso, e che dunque anche il quadro normativo regionale è suscettibile di novità e modifiche, gli obiettivi della prossima programmazione triennale sono stati così individuati:

*favorire il massimo grado di integrazione tra i comuni, attraverso il potenziamento delle forme associative, sostenendo i processi di aggregazione dei comuni di minori dimensione demografica;
promuovere le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione;
promuovere i Consorzi di cui all'art. 31 e 114 del TUEL, anche alla luce degli indirizzi introdotti dalla sentenza della Corte Costituzionale 236 del 24 luglio 2013”;*

Considerato che con deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 38 del 27.12.2018 fu stabilito:

- 1- DI disporre di costituire, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, un consorzio, secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 del T.U.E.L., per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni;
- 2- DI riservarsi l'assunzione delle determinazioni di approvazione della convenzione e dello statuto del nuovo organismo di gestione dei servizi sociali per i Comuni dell'Ambito S3 ex S10;

CHE con deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 38 del 27.12.2018 fu approvata la nuova forma giuridica per la gestione delle politiche sociali del territorio di cui all' Ambito S3 ex S10, ai sensi dell' Art. 31 del TUEL D.lgs 267/2000, costituendo l'Azienda Speciale Consortile denominata “Consorzio Sociale AGORA' S10”;

CHE, con la stessa deliberazione, furono approvati l'Atto Costitutivo/Convenzione composto da numero 14 articoli e lo Statuto del Consorzio Sociale “Agorà S10”, formato da numero 56 articoli, oltre alla tabella di attribuzione dei diritti di voto, e stabilito che la convenzione/atto costitutivo e lo statuto dovevano essere approvati dai consigli comunali dei Comuni dell'ambito nel termine perentorio di 30 giorni, con la precisazione che, in mancanza, i comuni inadempienti sarebbero stati esclusi dal consorzio;

EVIDENZIATO che tutti i Comuni dell'ambito hanno approvato i suindicati atti;

CHE, quindi, occorre provvedere alla formale costituzione, con atto notarile, del Consorzio Sociale “Agorà S10”;

CONSIDERATO che il Dr. Luigi Capobianco, notaio in Altavilla Silentina, previa apposita richiesta di preventivo prot. 2710 del 03.04.2019 ha comunicato la propria disponibilità a rogare l'atto notarile per la costituzione del Consorzio Sociale “Agorà S10”, determinando in complessivi € 2.100,60, come di seguito specificato: Spesa nonsoggetta ad IVA 356,00, Spesa soggetta ad IVA 1.430,00 IVA 314,60, Ritenuta d'acconto 286,00, split payment 314,60 netto a pagare € 1.500,00.

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce:

“2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

RITENUTO, pertanto, poter affidare, a mente delle richiamate disposizioni, al Dr. Luigi Capobianco, notaio in Altavilla Silentina, l'incarico di rogare l'atto notarile per la costituzione del Consorzio Sociale "Agorà S10", per la somma di complessivi €. 2.100,60, comprensiva di ogni accessorio di legge;

RITENUTO, altresì, dover impegnare sul cap. 5005 art. 16 del bilancio c.e. la somma di €. 2.100,60 per le spese notarili occorrenti per la costituzione del Consorzio Sociale "Agorà S10";

DATO ATTO che il CIG per la corrente transazione è: **ZE827FC72A**;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RISCONTRATA la propria competenza;

D E T E R M I N A

- 1- DI affidare al Dr. Luigi Capobianco, notaio in Altavilla Silentina, l'incarico di rogare l'atto notarile per la costituzione del Consorzio Sociale "Agorà S10", per la somma di €. netta 2.100,60, comprensiva di ogni accessorio di legge;
- 2- DI sottolineare, ai fini dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:
 - scopo del contratto, le cui clausole sono quelle in uso per i servizi notarili, è rogare l'atto notarile per la costituzione del Consorzio Sociale "Agorà S10", di cui fanno parte i comuni di Palomonte, Buccino, Castelnuovo di Conza, Laviano, Colliano, Ricigliano, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, Santomena e Valva;
 - il contraente è stato scelto con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- 3- DI impegnare sul cap. 5005 art. 16 del bilancio c.e. la somma di €. 2.100,60 per le spese notarili occorrenti per la costituzione del Consorzio Sociale "Agorà S10";
- 4- DI dare atto che il CIG per la corrente transazione è: **ZE827FC72A**;
- 5- DI dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013;
- 6- DI dare atto, a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 163/2006 che:
 - Il Responsabile del presente procedimento è Antonio Armando Giglio;
 - Ai sensi dell'art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6.11.2012 n°190, non sussistono di motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;
 - Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 e ss.mm. e ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - a) giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera "b" della legge 1034/71 e s. m. e i., entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia;
 - b) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto ANTONIO A. GIGLIO, Responsabile dell'Area interessata, in ordine alla sopra riportata determinazione, esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Palomonte, 09/04/2019

Il Responsabile - PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIALE - S10
F.to ANTONIO A. GIGLIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto ERNESTO CRUOGLIO, Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile della sopra riportata determinazione, esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE .

Palomonte, 09/04/2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to ERNESTO CRUOGLIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa.

T. F. S. I.	P.E.G.	Articolo	Anno Imp.	Impegno N.	Importo
7. 2. 1. 2.	5005	016	2019	323	2.100,60

Palomonte, 09/04/2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to ERNESTO CRUOGLIO

**N° 404 del Registro delle
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente oggi **10/04/2019** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **25/04/2019** .

L'impiegato
F.to ANTONIO A. GIGLIO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li 10/04/2019

Il Responsabile
ANTONIO A. GIGLIO
